

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 13 del 26/04/2022

Oggetto: parere su proposta “APPROVAZIONE DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA VIGENTE (MTR-2). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”

Oggi 26 aprile 2022 si è riunito in videoconferenza il collegio dei revisori nelle persone dei signori:

- Paolo Villa - Presidente del Collegio - presente alla seduta
- Paola Bianchini - componente del Collegio - presente alla seduta
- Daniela Mollica - componente del Collegio - presente alla seduta

nominati con deliberazione di C.C. n. 20 del 07/02/2022 per il periodo 2022 / 2025.

PREMESSA

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7) del T.U.E.L in merito alla proposta di deliberazione consiliare n. 2022/876 del 22/04/2022, concernente APPROVAZIONE DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA CORRISPETTIVA (TCP) SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 PREDISPOSTO DA ATERSIR SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA VIGENTE (MTR-2). PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI;

VERIFICHE

Richiamata la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e in particolare

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);

- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI o in alternativa una Tariffa rifiuti avente natura Corrispettiva;
- i commi da 656 a 660, in cui sono disciplinate agevolazioni, riduzioni, esenzioni.

Dato atto che l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 ha abolito con decorrenza 2020 l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Premesso che il comma 5-quinquies dell'articolo 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 - introdotto dalla relativa legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022 - prevede che, a decorrere dal 2022, in deroga alla disciplina vigente (dettata dall'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), i comuni possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.

Viste la normativa di settore ed in particolare:

- la deliberazione di Arera n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- la Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/RIF del 18 gennaio 2022, "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani"
- la determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025".

Viste le delibere del C.C.:

- n. 256 del 20/12/2021 "Servizio raccolta e smaltimento rifiuti urbani: passaggio dal vigente regime di tassa sui rifiuti (TARI) al regime di Tariffa rifiuti avente natura corrispettiva. Atto di indirizzo e approvazione dello schema di convenzione



con IREN Ambiente SpA per la gestione della tariffa, ai sensi dell'art. 1, comma 668, legge 147/2013”;

- n. 45 del 29/03/2022 “Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022-2024 e relativi allegati”.

Visto il Regolamento comunale per la disciplina della tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) sulla quale il Collegio dei Revisori ha espresso parere favorevole con verbale n. 12 del 26.04.2022;

Tenuto conto che la Tariffa rifiuti corrispettiva - per legge applicata e riscossa dal soggetto gestore, non costituendo quindi un'entrata del comune - assicura la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

Preso visione del PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025 del Comune di Reggio Emilia secondo il metodo tariffario ARERA vigente (MTR-2) validato da Atersir il 22/04/2022 e allegato alla proposta di deliberazione in oggetto (allegato A), da cui si evince che il totale del piano è pari ad Euro 35.617.652,41 e che viene ripartito tra quota variabile e quota fissa in base alle percentuali risultanti dal PEF pari al 46,3% fisso ed al 53,7% variabile nel 2022.

Preso visione dei coefficienti definiti così come previsto dall'art. 6 del Regolamento della tariffa rifiuti corrispettiva (Allegato B alla proposta di delibera in oggetto)

Preso visione l'articolazione del documento tariffa rifiuti corrispettiva (TCP) del Comune di Reggio Emilia anno 2022 allegato C.

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Entrate e di regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario.

CONCLUSIONE

Esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta di delibera concernente
“APPROVAZIONE DELLA PRIMA APPLICAZIONE DELLE TARIFFE RIFIUTI AVENTI NATURA
CORRISPETTIVA (TCP) SULLA BASE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO ANNI 2022-2025
PREDISPOSTO DA ATERSIR SECONDO IL METODO TARIFFARIO ARERA VIGENTE (MTR-2).
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI”

Reggio Emilia, 26/04/2022

Letto approvato e sottoscritto.

Il Collegio dei Revisori

Paolo Villa

(documento firmato digitalmente)

Paola Bianchini

(documento firmato digitalmente)

Daniela Mollica

(documento firmato digitalmente)